Regolamento per la gestione dell'Albo Fornitori

Art.1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la procedura per l'istituzione e la tenuta dell'Albo dei fornitori della Svi.Pro.Re. SpA. per le procedure di acquisizione di beni servizi e lavori sotto soglia comunitaria previste dall'art. 36 del d.lgs.50 del 18 aprile 2016 (in seguito Codice). Il presente regolamento viene emanato esclusivamente con finalità organizzative e gestionali, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici.

Art. - 2 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è orientato ad assicurare un'appropriata applicazione dei principi di proporzionalità, trasparenza, parità di trattamento e rotazione dell'attività negoziale di Svi.Pro.Re. Spa.

Resta ferma la facoltà della Svi.Pro.Re. SpA., quando si tratti di forniture, servizi e lavori che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora la Svi.Pro.Re. SpA., sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai fornitori iscritti, di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei, oltre agli iscritti nella sezione pertinente del medesimo.

In relazione alla specificità dei singoli oggetti da affidare, la Svi.Pro.Re. SpA. si riserva, inoltre, di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli invitati.

L'iscrizione nell'Albo fornitori non garantisce l'affidamento di una fornitura, di un servizio, di un lavoro: gli operatori economici iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso del periodo di validità della loro iscrizione, Svi.Pro.Re. Spa non dia corso ad acquisizioni o a richieste di offerta per la/le categoria/e merceologica/he rispetto alla/e quale/i essi risultino iscritti, ovvero qualora non sia possibile scorrere l'intero **AF** dei soggetti iscritti.

Art. - 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni (e relativi acronimi) di seguito indicate.

1. Operatore economico (0E): è la ditta, impresa, azienda che chiede l'iscrizione

nell'Albo dei Fornitori.

- 2. Operatore economico iscritto (OEI): è la ditta, impresa, azienda che è stata iscritta nell'Albo dei Fornitori.
 - 3. Albo dei Fornitori (AF): l'Albo disciplinato dal presente regolamento.
- 4. Avviso Informativo (AI): è l'avviso pubblicato con cadenza, di regola, annuale con cui Svi.Pro.Re. Spa sollecita le domande di iscrizione nell'AF.
- RP: il responsabile del procedimento di tenuta ed aggiornamento dell'Albo dei Fornitori.

Art. - 4 ARTICOLAZIONE DELL'ALBO

L'AF è strutturato in tre Sezioni: Forniture, Servizi, Lavori. Ciascuna Sezione è suddivisa in più categorie.

L'Allegato A al presente Regolamento contiene l'elencazione delle categorie merceologiche interessate.

Art. - 5 INFORMAZIONI ISCRITTE NELL'ALBO

Per ciascun OEI l'Albo contiene le seguenti informazioni:

- a) numero progressivo di iscrizione (globale e per categoria);
- b) denominazione e ragione sociale;
- c) codice fiscale e/o partita IVA;
- d) n. di iscrizione al Registro imprese;
- e) sede legale e sede amministrativa;
- f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i;
- g) nominativo del referente per l'AF;
- h) numero e data di protocollo della richiesta di iscrizione;
- recapito telefonico e fax;
- j) l'indirizzo di posta elettronica al quale si chiede siano inviate tutte le comunicazioni inerenti la procedura di iscrizione nell'AF;
- k) gli specifici settori merceologici e/o servizi e/o lavori in relazione ai quali è disponibile a formulare offerta, ed eventualmente l'importo unitario di appalto minimo o massimo per il quale l'OEI abbia interesse ad essere consultato

Art. - 6 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO

Per essere iscritti all'Albo Fornitori occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non trovarsi nelle condizioni che comportano l'esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'art. 80 del Codice;
- essere in regola con le disposizioni di cui alla legge n.68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili, oppure la non assoggettabilità alle stesse;
- possedere tutti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecniche e professionali stabilite dal Codice.

Effettuata l'iscrizione all'Albo, Svi.Pro.Re Spa si riserva di provvedere all'esclusione degli operatori per i quali sia pervenuta, anche su richiesta di Svi.Pro.Re. Spa, informativa prefettizia antimafia.

Art. - 7 VALIDITÀ DELL'ALBO

L'AF è operativo dalla data della sua pubblicazione sul sito web, a tempo indeterminato e sino a revoca.

L'iscrizione nell'AF di ogni operatore è soggetta a revisione con periodicità stabilita dal RP, di regola con facoltà per l'operatore economico di presentare domanda in qualunque momento. L'OE provvederà con tale frequenza a documentare la permanenza dei requisiti dichiarati nella richiesta di iscrizione all'Albo.

Le imprese rimangono iscritte nell'AF fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

L'aggiornamento comprende:

- le variazioni e/o integrazioni relative alle imprese già iscritte che non comportano un cambiamento tale da configurarsi come nuova iscrizione;
 - la sospensione e/o cancellazione degli **OEI** che abbiano perso i requisiti di iscrizione.

Art. - 8 DOMANDA DI ISCRIZIONE

Documentazione da allegare all'istanza

I soggetti che intendono essere iscritti all'Albo Fornitori per le categorie di cui all'art. 4 devono presentare:

- 1. domanda di iscrizione, redatta utilizzando l'Allegato 1 (scaricabile dal sito internet: www.sviprore.it, ovvero, facendone richiesta tramite pec a: info@pec.sviprore.it) con indicazione del ramo di attività e dei prodotti e/o servizi e/o lavori offerti (Allegato A) contenente dichiarazione cumulativa, sostitutiva di certificazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del Codice; informativa dati personali debitamente sottoscritta dal legale rappresentante; presentazione aziendale e documento attestante lavori, servizi e forniture più importanti espletati nell'ultimo triennio relativi a ciascuna delle categorie per cui si richiede l'iscrizione e fatturato ultimi 3 anni; eventuali certificazioni di qualità e/o certificazioni marchi ambientali (art.96 del Codice); eventuali attestazione di qualificazione SOA relativa ai lavori per i quali si richiede l'iscrizione; Dichiarazione Tracciabilità dei Flussi Finanziari
- copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale
 Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma;
- 3. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di appartenenza di data non anteriore a sei mesi contenente la dichiarazione che la società/ ditta non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che non siano in atto procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, nonché l'apposita dicitura antimafia di cui alla Legge 575 del 31.05.1965 e successive modifiche ed integrazioni (disposizione antimafia). Per i cittadini di Stato membro dell'UE diverso dall'Italia, il certificato deve essere rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti;

La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante.

Nella domanda d'iscrizione l'operatore economico dovrà indicare le relative categorie merceologiche d'interesse.

La Svi.Pro.Re Spa si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dall'Albo e alla comunicazione alle autorità competenti.

Alle domande di iscrizione viene assegnato un numero di protocollo progressivo sulla base

dell'ordine di arrivo risultante all'Ufficio Protocollo di Svi.Pro.Re. Spa.

Art. - 9 INCOMPLETEZZA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Qualora la domanda sia incompleta o necessiti di chiarimenti, Svi.Pro.Re Spa provvederà a richiedere l'integrazione documentale e/o i necessari chiarimenti, indicando le informazioni mancanti e specificando i tempi e le modalità con cui l'OE deve procedere all'Integrazione.

Le domande di iscrizione irregolari e/o incomplete saranno ritenute regolari e complete soltanto alla data di acquisizione, con esito positivo, degli atti di regolarizzazione e/o integrazione risultante dal protocollo in entrata di Svi.Pro.Re. Spa

La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione o delle dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle domande presentate comporterà la non iscrizione nell'AF.

Art. - 10 ISCRIZIONE E DECORRENZA

L'ordine di iscrizione degli operatori seguirà l'ordine numerico di cui all'art. 8, ultimo comma, ad eccezione delle domande irregolari o incomplete, che saranno iscritte all'esito positivo del procedimento previsto dall'art. 9, secondo comma, del presente regolamento.

Art. - 11 RIGETTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Agli **OE** ritenuti non idonei il **RP** comunicherà il rigetto dell'iscrizione, con la relativa motivazione.

Art. - 12 ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI "STORICI"

In fase di prima applicazione, sono iscritti d'ufficio nell'AF, gli **OE** che abbiano svolto con regolarità e senza contestazioni apprezzabili lavori, servizi e forniture per conto di Svi.Pro.Re. Spa nel triennio precedente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Il RP procede all'iscrizione previa acquisizione scritta dell'accettazione degli OE, corredata da autocertificazione sul possesso dei prescritti requisiti.

Il RP verifica, anche a campione, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente

regolamento, in capo ai fornitori "storici".

Art. - 13 CRITERI DI CONSULTAZIONE

La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di cui al presente regolamento seguirà il criterio della rotazione tra tutti i soggetti iscritti nelle diverse categorie merceologiche, tenendo conto, ove possibile, delle eventuali fasce di importo nelle quali gli **OEI** sono stati iscritti. E' sempre ammesso invitare alle procedure l'ultimo **OE** risultato affidatario di analogo affidamento contrattuale.

In deroga al comma precedente, Svi.Pro.Re. Spa potrà prescindere dal criterio della rotazione, invitando tutti i soggetti iscritti nella relativa categoria merceologica oggetto del fabbisogno, in uno dei seguenti casi:

- a) qualora risulti opportuno garantire una maggiore partecipazione alla singola procedura;
- b) il numero degli OEI sia inferiore a quanto richiesto dall'avviso (anche se ciò si sia verificato perché uno o più operatori economici iscritti all'AF sia/siano incorso/i in una delle cause di sospensione e di cancellazione).

Art. - 14 CONSULTAZIONE APERTA AGLI OPERATORI NON ISCRITTI NELL'ALBO

Svi.Pro.Rre. Spa potrà invitare soggetti non iscritti nell'AF, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'AF, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) vi sia un ridotto numero di operatori iscritti nella categoria merceologica dr interesse;:
- b) le tipologie di beni e servizi da acquisire o lavori da eseguire non rientrino in alcune delle categorie merceologiche previste dal presente Regolamento.

Art. - 15 VERIFICHE A CAMPIONE E VARIAZIONE DEI DATI GIÀ FORNITI

Svi.Pro.Re. Spa procederà periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione in capo agli OEI.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'AF, ciascun OE dovrà comunicare ogni variazione delle informazioni già fornite e delle dichiarazioni già rese a Svi.Pro.Re. Spa, tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno lavorativo da quando la variazione è intervenuta.

L'AF è aggiornato tempestivamente, sulla base delle dichiarazioni pervenute dagli OE.

Art. - 16 CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'AF

Il RP dispone la sospensione dall'AF di un OEI qualora si verifichi a suo carico una delle circostanze di seguito elencate:

N.	CAUSA	DURATA DELLA SOSPENSIONE
1	Mancato aggiornamento della documen-tazione atta a dimostrare la persistenza dei requisiti.	Fino alla produzione e/o regolarizza-zione della documentazione scadu-ta, incompleta e/o irregolare.
2	Mancata o parziale comunicazione delle variazioni all'assetto societario e/o dei dati identificativi dell'OEI (quali ad esempio: denominazione sociale, ragione sodale, variazione cariche sociali, variazione quote societarie).	Fino alla produzione e/o regolarizza-zione della documentazione scadu-ta, incompleta e/o irregolare.
3	Irregolarità del DURC emersa in sede di aggiornamento o di acquisizione d'ufficio del DURC.	Fino all'avvenuta regolarizzazione.
4	Irregolarità della documentazione richiesta da SVI.Pro.re. s.p.a. ai fini del perfeziona- mento delle diverse fasi del processo di	Fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scadu-ta, incompleta e/o irregolare.
5	Mancato rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/99) emerso in sede di aggiornamento.	Fino alla produzione e/o regolarizza- zione risultante da idonea documen-tazione
6	Inadempimento nell'esecuzione di una fornitura o servizio affidato, che sia stata oggetto di contestazione formale per due volte da parte di	Per un periodo adeguato in ISM- ne alla gravità della fattispecie contestata, variabile da un mese a 3 mesi:

7	Controversia in sede giudiziale e/o arbitrale contro Svi.Pro.Re Spa per fatti imputabili all'OE, nell'esecuzione di un affidamento.	Per tutta la durata della controver-sia, quale che sia l'esito della stessa. Per tutta la durata della contro-versia e fino a due anni successivi alla decisione definitiva della controversia, se definita con esito
8	Tutti i casi nei guaina vigente normativa prevede la sospensione dell'attività di impresa.	Per il periodo indicato dalla normativa che prevede la sospensione.

Il provvedimento di sospensione è assunto dal RP e comunicato per iscritto all'operatore interessato. Nei casi di cui ai numeri 1, 3, 4, 5 il provvedimento è comunque assunto in via di urgenza d'ufficio, salvo ratifica del RP entro 10 giorni.

Art. - 17 CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'AF

Costituisce causa di cancellazione dall'AF il verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- sospensione protratta per oltre tre anni;
- <u>falsa dichiarazione</u> in merito ad uno o più requisiti previsti dal presente Regolamento o dall'AI;
 - <u>perdita</u> accertata dei <u>requisiti richiesti</u> ai fini dell'Iscrizione nell'AF;
- <u>mancata fornitura</u> dei beni e/o servizi o <u>mancato completamento dei lavori</u> commissionati, in assenza di accertati impedimenti per forza maggiore;
- <u>tre richiami</u> formali per **inadempienze gravi** nella fornitura di beni e/o servizi acquistati;
- <u>mancato rispetto degli obblighi</u> contrattuali che abbiano determinato per almeno tre volte l'applicazione di penali o, anche una sola volta, la risoluzione del contratto per inadempimento;
- <u>grave negligenza o malafede nell'esecuzione</u> delle prestazioni accertata e notificata da Svi.Pro.Re. Spa;
- <u>mancata risposta all'invito di partecipazione a tre procedure</u>, qualora all'inoltro dell'invito non segua da parte dell'operatore invitato, alcun tipo di comunicazione e non sia confermato per iscritto l'interesse a partecipare a future procedure indette da Svi.Pro.Re. Spa.
 - domanda di cancellazione dell'OEI.

Il provvedimento di cancellazione è assunto dal RP e comunicato in forma scritta, all'operatore interessato, secondo la procedura di cui all'articolo seguente.

La decisione di Svi.Pro.Re. Spa di non procedere alla cancellazione in una o più occasioni costituirà mera manifestazione di tolleranza e non determinerà alcuna decadenza dal potere di disporre la cancellazione dall'AF.

Art. - 18 PROCEDURA DI CANCELLAZIONE

Il RP informa l'OEI, mediante comunicazione in forma scritta, dell'avvio della procedura di cancellazione, comunicando i fatti addebitati ed assegnando un termine di quindici giorni lavorativi per eventuali controdeduzioni. Il presente comma non si applica qualora la cancellazione avvenga su istanza dell'OEI.

Trascorsi almeno venti giorni lavorativi dalla scadenza di tale termine, e fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'impresa, il RP si pronuncia definitivamente mediante formale comunicazione motivata con raccomandata A/R.

Art. - 19 CESSAZIONE DELLE CAUSE DI CANCELLAZIONE E NUOVA ISCRIZIONE

Cessate le cause che hanno determinato la cancellazione dall'AF, l'OE può riproporre domanda di iscrizione: grava sul medesimo l'onere della comprova dell'effettiva riacquisizione dei requisiti.

Nel caso in cui sia disposta la cancellazione per grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, una nuova iscrizione potrà essere richiesta solo dopo il decorso di due anni dalla cancellazione. In tal caso, Svi.Pro.Re. Spa si riserva comunque il diritto di accogliere o meno la richiesta.

Art. - 20 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni agli OEI da parte di Svi.Pro.Re. Spa sono effettuate in forma scritta nel recapito indicato nell'AF.

Art. - 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si allega ai sensi dell'art.13 del Reg. Ue 2016/679 relativa ai dati forniti per l'iscrizione all'albo dei fornitori informativa riguardante il trattamento dei *Dati personali*

Art. - 22 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Svi.Pro.Re. Spa si riserva di apportare modifiche ed integrazioni al presente regolamento nel caso in cui, durante il periodo di validità dell'AF, sopravvenissero nuove disposizioni di legge.

Le modifiche e/o integrazioni verranno pubblicate sul sito internet di Svi.Pro.Re. Spa www.sviprore.it e per effetto di tale pubblicazione si intenderanno conosciute da tutti gli **OEI.**

Art. - 23 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative all'applicazione del presente regolamento è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Calabria.

SVI.PRO.RE S.p.A.
L' Amministratore Unico
Dop. Sendino Mucera